



**Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari
(D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e succ. modifiche – Provv. Banca d'Italia del 29/7/2009 e succ. modifiche)**

FOGLIO INFORMATIVO N.1/FG

GARANZIA SU OPERAZIONI TRANCHED COVER

**Regione Emilia Romagna: L.R. 28 del 20/12/2013 e s.m. e DGR n.1364 del 23/07/2014 e s.m.i.
In convenzione con Banca Monte Paschi di Siena**

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

INFORMAZIONI SU UNIFIDI EMILIA ROMAGNA, RAPPRESENTANTE DELL'A.T.I. COSTITUITA PER LA GESTIONE DI UNA QUOTA DEL FONDO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO :

UNIFIDI Emilia Romagna Società Cooperativa
Via Brugnoli, 6 – 40122 Bologna
Tel. 051 6496800 – Fax 051 0822010
www.unifidi.eu – info@unifidi.eu
Iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B. con n. 108
Codice meccanografico: 19532.1
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 24534
R.E.A. di Bologna n. 237705
Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A101559
C.F. 92002380373 - P.IVA 02885521209

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE:

Consegnato fuori sede da:

Nome e cognome _____

telefono: _____, fax: _____ mail: _____

In qualità di:

- Dipendente del Confidi _____ aderente all'A.T.I. (iscrizione in Banca d'Italia al n. _____);
- Agente in attività finanziaria (iscrizione elenco OAM dell'agenzia al n. _____);
- Mediatore creditizio (iscrizione elenco OAM al n. _____)

A) INFORMAZIONI SUL FONDO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO E SULL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (A.T.I.) IN CONVENZIONE CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

A seguito di manifestazione di interesse del 21/07/2014 debitamente pubblicata, la Regione Emilia Romagna con Determina Dirigenziale n. 19174 del 30/12/2014 e con successivo Contratto del 30/12/2014 ha assegnato in gestione una quota del Fondo pubblico di garanzia per la mitigazione del rischio di credito (di seguito Fondo) - istituito in attuazione della Legge Regionale n. 28 del 20/12/2013 e con Deliberazione di Giunta n. 1364 del 23/07/2014 - alla Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita con atto

definitivo del 05/05/2015 dai Consorzi di garanzia collettiva fidi aventi natura di intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico Bancario: Unifidi Emilia Romagna Società Cooperativa (mandataria dell'ATI con potere di rappresentanza), Fidindustria Emilia Romagna Società Cooperativa (confluito in Unifidi Emilia Romagna a seguito di fusione per incorporazione con effetto dal 1° dicembre 2016), Cooperfidi Italia - Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi Società Cooperativa e Cofiter - Confidi Terziario Emilia Romagna Società Cooperativa (mandanti dell'ATI).

La Finalità del Fondo pubblico regionale di garanzia è quella di concorrere, unitamente alle risorse proprie dei Confidi aderenti all'A.T.I. (e di eventuali altri fondi), a promuovere l'accesso al credito da parte delle imprese del territorio regionale, tramite la concessione di agevolazioni in forma di garanzia diretta alle imprese o di garanzia su Portafogli di finanziamenti cartolarizzati (tranché cover) a copertura delle prime perdite (tranche junior) sulle stesse operazioni di Portafoglio erogate alle imprese dell'Emilia Romagna, nell'osservanza della vigente normativa europea in materia di Aiuti di Stato in regime De Minimis.

I documenti prodotti dall'A.T.I. per il compimento delle operazioni di agevolazione nelle forme sopra descritte, sono validamente sottoscritti da Unifidi Emilia Romagna in rappresentanza dell'A.T.I. stessa.

B) CARATTERISTICHE E FINALITA' DELLA GARANZIA SUL PORTAFOGLIO BANCA MPS

La garanzia prestata al Cliente da Unifidi Emilia Romagna, in qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) sopra descritta (detta anche Gestore del Fondo), è una garanzia a valere non sul singolo finanziamento ma nell'ambito di un portafoglio finanziario, costituito da un insieme di operazioni aventi determinate caratteristiche.

Nell'ottica di supportare gli investimenti aziendali e le esigenze di liquidità delle imprese - anche tramite l'utilizzo della quota del Fondo assegnata in gestione - Unifidi E.R. in qualità di mandataria dell'A.T.I. ha sottoscritto un accordo convenzionale con Banca Monte Paschi di Siena (di seguito Banca o MPS) con il quale, a fronte dell'impegno della Banca ad erogare i finanziamenti, si è impegnata a costituire in pegno in favore della Banca, una somma di denaro (detta anche "cash collateral") proveniente in parte dal Fondo ed in parte dal Gestore, a copertura delle prime perdite verificatesi sui finanziamenti costituenti il Portafoglio MPS.

Nello specifico, il cash collateral interviene a garantire MPS a valere su un Portafoglio di finanziamenti dalla stessa costituito, con una copertura sulle prime perdite pari all'80% della tranche junior del portafoglio, costituito da un insieme di operazioni aventi specifiche caratteristiche rispondenti al Regolamento approvato dalla regione Emilia Romagna con Determina Dirigenziale n. 19174 del 30/12/2014, modificato con DGR n. 177 del 15/02/2016.

Il finanziamento concesso all'impresa è un prestito a medio/lungo termine riservato alle imprese ubicate/operanti nel territorio della regione Emilia Romagna, di qualsiasi forma giuridica, la cui attività rientri tra i settori ammessi dall'Unione Europea (Regolamento UE n. 1407/2013, regolamento "De Minimis") e valutate dal Gestore del Fondo Regionale di Garanzia e dalla Banca, "economicamente e finanziariamente sane".

Il Fondo è uno strumento agevolativo disciplinato nell'ambito degli aiuti minoritari di stato (regime "De Minimis"), la cui intensità di aiuto è calcolata con il metodo nazionale dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL). Tali aiuti sono cumulabili nell'ambito dello stesso investimento, nei limiti delle misure massime previste dal Fondo e dagli altri regimi di sostegno.

Gli aiuti rientranti nel regime "De Minimis" possono essere usufruiti dall'impresa richiedente il finanziamento, sino ad un massimo di euro 200.000,00. Tale soglia include gli eventuali aiuti di cui l'impresa richiedente e le imprese ad essa collegate, abbiano beneficiato nell'ultimo triennio, considerando l'esercizio in corso e i due esercizi precedenti.

La garanzia fornita attraverso il Fondo è esplicita, incondizionata, irrevocabile e diretta, e come tale potrà essere escussa dalla Banca. Ne consegue che in caso di inadempimento del Cliente nella restituzione del finanziamento, la Banca potrà rivalersi immediatamente sul cash collateral costituito a garanzia delle prime perdite del Portafoglio di finanziamenti (tranche junior), contestualmente procedendo ad escutere il Cliente inadempiente. All'atto della definizione ultima della perdita subita dalla Banca, il Gestore del Fondo

acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per il recupero della perdita sul finanziamento sopportata dal cash collateral.

Il principale rischio per il Cliente è pertanto rappresentato dall'obbligo di restituzione al Gestore della parte di credito non recuperata dalla Banca a seguito dell'avvenuta escussione.

Prima dell'erogazione del finanziamento, il Cliente è chiamato da Unifidi E.R. in qualità di mandataria dell'A.T.I. e dalla Banca ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie personali o reali quali, ad esempio, fideiussione, pegno, ipoteca.

C) CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA GARANZIA

Le tipologie di imprese e le operazioni che possono usufruire dell'agevolazione del Fondo sotto forma di garanzia di Portafoglio, sono quelle indicate nel Regolamento allegato alla predetta Delibera di Giunta n. 177/2016 della Regione Emilia Romagna.

In particolare:

C.1) SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti ai quali si riferisce la misura agevolativa di garanzia si riferisce alle imprese aventi le seguenti caratteristiche:

- imprese aventi sede legale e/o operativa in Emilia Romagna, operanti nelle sezioni della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) di seguito riportate:
 - SEZIONE B "Estrazione di minerali da cave e torbiere", tutta la sezione;
 - SEZIONE C "Attività manifatturiere", tutta la sezione;
 - SEZIONE D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, tutta la sezione;
 - SEZIONE E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento";
 - SEZIONE F "Costruzioni";
 - SEZIONE G "commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli";
 - SEZIONE H "Trasporto e magazzinaggio";
 - SEZIONE I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione";
 - SEZIONE J "Servizi di informazione e comunicazione";
 - SEZIONE L "Attività immobiliari"
 - SEZIONE M "Attività professionali, scientifiche e tecniche"
 - SEZIONE N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle persone"
 - SEZIONE P "Istruzione"
 - SEZIONE Q "Sanità e assistenza sociale"
 - SEZIONE R "Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento"
 - SEZIONE S "Altre attività di servizi"
- imprese ammesse dal nuovo Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 – De Minimis;
- le imprese dovranno:
 - a) essere iscritte al registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
 - b) essere attive all'atto dell'erogazione del finanziamento;
 - c) essere in regola con i pagamenti dovuti all'erario e con i pagamenti di natura contributiva;
 - d) non devono essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza;
 - e) devono essere valutate economicamente e finanziariamente sane.

C.2) OPERAZIONI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA

I finanziamenti devono essere deliberati dalla Banca finanziatrice successivamente alla data della comunicazione di avvio della fase di rump-up e devono avere le seguenti caratteristiche:

- Natura: chirografari;
- Scopo: investimento; sostegno della liquidità aziendale; rafforzamento dei mezzi propri delle imprese; progetti di ristrutturazione finanziaria;
- Importo del finanziamento: minimo euro 20.000,00 - massimo euro 500.000,00
- Durata del finanziamento: minimo 18 mesi - massimo 60 mesi , oltre preammortamento tecnico;

D) PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico dell'impresa richiedente la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Il corrispettivo dovuto dal Cliente per la concessione della garanzia è composto da:

- dalla somma della quota di adesione al Confidi (eventuale) (1),
- diritti di segreteria (2),
- commissioni istruttoria (3)
- commissioni di garanzia (4).

D.1) QUOTA DI ADESIONE AD UNO DEI CONFIDI ADERENTE ALL'A.T.I.

Per ottenere la garanzia descritta nel presente Foglio Informativo il Cliente deve necessariamente essere socio di uno dei Confidi costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) versando la quota sociale di adesione stabilita dallo Statuto sociale del Confidi di cui il Cliente intenda divenire socio.

Nel caso di Unifidi E.R., la quota sociale che il Cliente deve versare è unica e indivisibile, ed è così composta:

Quota sociale base

Soci	Quota da versare per aderire ad Unifidi E.R.
nuovi soci	250,00 euro

Quota sociale integrativa in caso di richiesta di finanziamento con garanzia Unifidi:

Importo del finanziamento	Quota integrativa da aggiungere alla quota base
Da 0 a 99.999,00 euro	0,5% dell'importo del finanziamento, con un minimo di 250,00 euro per i clienti già soci di Unifidi con quota sociale già versata inferiore a tale importo
Da 100.000,00 euro in poi	2% dell'importo del finanziamento

La quota sociale potrà essere interamente restituita al Cliente in caso di recesso o di esclusione dalla compagine sociale di Unifidi E.R., nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno di Unifidi stessa, entrambi consultabili sul sito www.unifidi.eu.

D.2) DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria sono fissi e sono pari ad euro 350,00.

D.3) COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA

Le commissioni di istruttoria sono calcolate in misura percentuale sull'importo del finanziamento erogato moltiplicato per il numero delle annualità di durata del finanziamento stesso, in base alla classe di rating assegnata al Cliente, come sotto specificate:

CLASSI DI RATING	PERCENTUALE
1	0,05%
2	0,10%
3	0,15%
4	0,30%
5	0,65%
6	0,70%

Per la valutazione preventiva di fattibilità dell'operazione di garanzia richiesta, il Cliente è tenuto a pagare in via anticipata, con bonifico, al momento della presentazione della Domanda di garanzia, l'importo dovuto a titolo di Analisi economico finanziaria, così quantificato:

Analisi economico finanziaria	da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 da pagarsi in via anticipata alla presentazione della domanda di garanzia
-------------------------------	--

Tale importo pagato in via anticipata a titolo di analisi economico finanziaria, in caso di perfezionamento dell'operazione sarà detratto dalle commissioni di istruttoria poste a carico del Cliente. In caso di mancato perfezionamento dell'operazione per qualsiasi motivo, tale importo non sarà restituito al Cliente.

D.4) COMMISSIONI DI GARANZIA

Per la parte di garanzia coperta dal Fondo, non è prevista per il Cliente alcuna commissione di garanzia.

Per la parte di garanzia coperta dalle risorse proprie dei Confidi aderenti all'A.T.I., è dovuta dal Cliente una commissione di garanzia, calcolata in misura percentuale sull'importo del finanziamento erogato moltiplicato per il numero delle annualità di durata del finanziamento stesso, in base alla classe di rating assegnata al Cliente, come sotto specificate:

CLASSI DI RATING	PERCENTUALE
1	0,45%
2	0,60%
3	0,75%
4	0,90%
5	1,05%
6	1,20%

D.5) TEGM

Per ottemperare agli obblighi in materia di Trasparenza, Unifidi è tenuto a comunicare agli Istituti Finanziatori gli oneri di sua competenza rientranti nel calcolo del TAEG dell'operazione.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n.108/1996) può essere consultato sul sito di Unifidi www.unifidi.eu. Per verificare se un tasso di interesse sia usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della categoria della propria operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca, comprensivo degli oneri di Confidi, non sia superiore.

D.6) COSTI PER VARIAZIONI POST EROGAZIONE DELLA GARANZIA

n.	Voce di spesa	Diritti di segreteria	Commissioni di garanzia e di istruttoria
1	Moratoria ex accordo ABI-MEF	€ zero	massime dello 0,1% mensile del debito residuo, per i mesi di aumento della garanzia richiesta
2	Rimodulazione della garanzia Unifidi in essere (es.: allungamento del finanziamento senza allungamento della garanzia Unifidi)	€ zero	€ zero

3	Rimodulazione della garanzia Unifidi in essere (es.: allungamento del finanziamento con allungamento della garanzia Unifidi)	€ 300,00	massime dello 0,20% mensile del debito residuo, per i mesi di aumento della garanzia richiesta
4	Trasferimento Garanzia per Accollo: in caso di debito residuo sino ad euro 50.000,00	€ 300,00	€ zero
5	Trasferimento Garanzia per Accollo: in caso di debito residuo superiore ad euro 50.000,00	€ 500,00	€ zero
6	Riduzione importo garantito	€ zero	€ zero
7	Modifica alle condizioni iniziali dell'operazione finanziaria garantita da Unifidi (es.: liberatoria di fidejussioni personali inizialmente rilasciate sull'operazione garantita da Unifidi)	€ 300,00	€ zero
8	Ratifica garanzia prestata	€ zero	€ zero

In caso di mancato perfezionamento della variazione post erogazione della garanzia di cui ai precedenti punti (3), (4), (5) e (7), richiesta dal Socio/Cliente, Unifidi tratterà comunque al Socio/Cliente quanto dallo stesso versato per diritti di segreteria.

D.9) COSTI DI GESTIONE DELLA GARANZIA

Voce di spesa	Importo	Modalità di pagamento
Spese per richiesta copia documentazione di operazioni	Importo massimo di € 100,00	<i>una tantum</i> al momento della consegna della documentazione

Tempi e modalità di pagamento del corrispettivo dovuto dal Cliente

Il corrispettivo è pagato mediante bonifico dall'impresa, in unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice e, di norma, per suo tramite.

La Banca è delegata dall'impresa a trattenere il corrispettivo ed a versarlo nel conto corrente indicato da Unifidi.

Nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, il predetto corrispettivo non viene restituito all'impresa.

Il corrispettivo è infine pagato, in unica soluzione, al momento di un riesame che comporti una integrazione dell'istruttoria, con riferimento a finanziamenti già erogati dall'Ente finanziatore.

Nel caso in cui la garanzia si trasformi da credito di firma in credito per cassa, il Cliente deve sostenere i seguenti oneri:

- Interessi di mora su crediti per cassa:** sono determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato alla Banca, ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal cliente da parte di Unifidi E.R. in qualità di mandataria dell'A.T.I. ed in base al tasso di interesse legale di volta in volta in vigore, così come riportato nella seguente formula di calcolo: $\text{Interessi di mora} = \text{Capitale} \times \text{n. giorni} \times \text{percentuale tasso di interesse legale} / 36.500$.
- Spese di recupero dei crediti per cassa:** le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute da Unifidi E.R. in qualità di mandataria dell'A.T.I., per il recupero del credito per cassa derivante dall'escussione del cash collateral da parte della Banca nel caso di inadempimento del Cliente debitore vanno integralmente rimborsate dallo stesso ad Unifidi E.R. in qualità di mandataria dell'A.T.I..

E) CONDIZIONI DEL SERVIZIO

H.1) Costo della garanzia Unifidi Emilia Romagna soc. coop. in qualità di mandataria dell’A.T.I.: il costo della garanzia è a carico del Cliente secondo i parametri sopra descritti (vedi dettaglio nella sezione “Principali condizioni economiche per il rilascio della garanzia”).

La Banca provvede a versare ad Unifidi in qualità di mandataria dell’A.T.I. gli importi di sua competenza con la stessa valuta dell’erogazione.

H.2) Garanzie: per la concessione di finanziamenti la Banca può acquisire garanzie reali o personali.

F) CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DI UNIFIDI E.R. IN QUALITÀ DI MANDATARIA DELL’A.T.I.

F.1) Recesso: Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria di Unifidi E.R. in qualità di mandataria dell’A.T.I., rilasciata dalla Banca garantita. In caso di recesso (sempre previa liberatoria di Unifidi E.R. in qualità di mandataria dell’A.T.I., rilasciata dalla Banca garantita) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata da Unifidi E.R. in qualità di mandatario dell’A.T.I., non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal Cliente.

Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso da socio del Confidi aderente all’A.T.I. presso il quale il Cliente sia socio.

F.2) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l’intervento in garanzia del Cliente da parte di Unifidi E.R. in qualità di mandataria dell’A.T.I., si chiude alla naturale scadenza della garanzia, oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca garantita. Inoltre, a seguito dell’eventuale escussione della garanzia rilasciata da Unifidi E.R. in qualità di mandataria dell’A.T.I. da parte della Banca garantita, nel caso di inadempimento del Cliente, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Unifidi E.R. in qualità di mandatario dell’A.T.I. verso il Cliente debitore inadempiente, all’atto della comunicazione da parte della Banca, di avvenuta definizione della perdita verificatasi con riferimento al finanziamento del Cliente.

F.3) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: il credito per cassa di Unifidi E.R. in qualità di mandataria dell’A.T.I. verso il Cliente debitore - che può sorgere a seguito della escussione della garanzia rilasciata da Unifidi E.R. in qualità di mandataria dell’A.T.I. da parte della Banca garantita, nel caso di inadempimento del Cliente - si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente stesso unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute da Unifidi E.R. in qualità di mandataria dell’A.T.I., per il recupero del credito stesso

F.4) Reclami e Procedure di Risoluzione stragiudiziale delle controversie: nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Unifidi relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto di garanzia, il Cliente può presentare un reclamo. Unifidi Emilia Romagna ha predisposto una apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi. La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami. Il Servizio Reclami di Unifidi Emilia Romagna si trova al seguente indirizzo: Unifidi Emilia Romagna Società Cooperativa, Via Brugnoli, 6 - 40122 Bologna - Tel. 051 6496800 – Fax 051 0822010 - sito internet: www.unifidi.eu.

Il Cliente può presentare un reclamo utilizzando una delle seguenti modalità di inoltro:

- raccomandata A/R al seguente indirizzo: Servizio Reclami - via Brugnoli, 6 – 40122 Bologna;
- e-mail: reclami@unifidi.eu;
- Pec: direzione@pecunifidi.eu

Non saranno considerati come reclami e pertanto non saranno gestiti e presi in considerazione dal Confidi, contestazioni inviate dal Cliente utilizzando una modalità di inoltro diversa da quelle sopra indicate.

Il Confidi adotta come forma di risposta la stessa modalità con il quale il Cliente inoltra il reclamo.

Il Confidi evade la risposta entro di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può: consultare la Guida relativa all'accesso all'ABF consegnata e disponibile sul sito del Confidi www.unifidi.eu, oppure chiedere informazioni alla Rete di vendita del Confidi, oppure accedere al sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente deve esperire il procedimento di mediazione previsto dal Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario -Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

LEGENDA

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
- **Ammortamento:** è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto;
- **A.T.I.:** Associazione Temporanea di Imprese costituita tra i Confidi: Unifidi Emilia Romagna (Ente Gestore), Fidindustria Emilia Romagna, Cooperfidi italia e Cofiter - Confidi Terziario Emilia Romagna, per la gestione della quota parte di Fondo pubblico regionale assegnato all'ATI stessa.
- **Banca o intermediario finanziatore:** la Banca Monte Paschi di Siena che ha sottoscritto con Unifidi Emilia Romagna in qualità di mandataria dell'A.T.I., l'accordo convenzionale per la costituzione del Portafoglio di finanziamenti garantito dal cash collaterale.
- **Cliente:** è l'impresa che chiede la garanzia ad Unifidi Emilia Romagna in qualità di mandataria dell'A.T.I..
- **Foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal Codice di Procedura Civile.
- **Offerta fuori sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.
- **Offerta in sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
- **Piano di ammortamento:** è il piano del rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate;
- **Fase di Ramp Up:** è il periodo decorrente dalla comunicazione di avvio della fase, durante il quale avviene la formazione e la costituzione del Portafoglio di finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo di mitigazione del rischio
- **Rata:** pagamento che l'Impresa Finanziata effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.);
- **Tasso effettivo Globale Medio (TEGM):** Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentandolo di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali; in ogni caso la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
- **Tasso di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **Testo Unico Bancario:** approvato con Decreto Legislativo n. 385/1993 e successive modifiche;

- **Tranched Cover:** con riferimento all'operatività descritta dal presente Foglio Informativo, rappresenta una modalità operativa con cui la banca effettua copertura del rischio di credito in presenza di un portafoglio di finanziamenti. Tale portafoglio, relativamente al rischio di credito, viene suddiviso in due parti (tranche senior e tranche junior) di cui l'80% del rischio della tranche junior, esposto alle prime perdite, è assunto in parte dal Fondo pubblico messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna ed in parte dalle risorse private dei Confidi aderenti all'A.T.I., tramite la costituzione di un cash collateral costituito in pegno a favore della banca finanziatrice. La banca finanziatrice mantiene quindi il 20% di rischio sulla tranche junior ed interamente il rischio sulla tranche senior.
- **Una tantum:** una volta soltanto.